



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
La Corte di Appello di Napoli  
sezione civile settima

composta dai magistrati:

dott. Giorgio Sensale

presidente

dott. Danilo Chieca

consigliere

dott. Marco Marinaro

giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. **1111/2013 R.G.**, di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli – quarta sezione civile - pubblicata il 14 dicembre 2011 (all’esito del giudizio n. 130/2005),

t r a

**SIFRA SUD S.r.l. in liquidazione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’avvocato Aurelio Marino (c.f. MRN RLA 70A03 D810V), con domicilio in Napoli, Riviera di Chiaia n. 263, p.e.c.: aureliomarino@avvocatinapoli.legalmail.it

[appellante]

e

**UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, via A. Specchi n. 16, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano De Simone (c.f. DSM GTN 26L11 F839M) e Maria Rosaria De Simone (c.f. DSM MRS 65E54 G902A), con domicilio in Napoli, via Nuova Marina n. 5, p.e.c.: studiodesimone@pec.it

[appellata]

**Conclusioni**

All’udienza del 14 dicembre 2017 i procuratori delle parti costituite nel riportarsi alle reciproche domande e conclusioni chiedevano di rimettersi la causa in decisione con i termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.



### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 27 dicembre 2004, la Sifra Sud S.r.l. conveniva in giudizio la Unicredit Banca S.p.A. dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«A. con riferimento al conto corrente 37997, per le causali indicate ai paragrafi I, II e IV, rideterminato il saldo del conto al dì dell'estinzione mercé omissione della capitalizzazione delle competenze passive, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e mercé addebito degli interessi passivi ad un tasso non superiore a quello legale tempo per tempo vigente, accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione, le scritture del conto avrebbero dovuto indicare l'esistenza di un credito della correntista verso il Credito Italiano S.p.A. pari ad euro 250.000/00, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Tribunale riterrà di giustizia; per l'effetto, condannare la Unicredit Banca S.p.A. a pagare nella mani della Sifra Sud S.r.l. la su indicata somma di euro 250.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre quanto infra indicato: 1. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto corrente al dì della domanda giudiziale; 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza della Sifra Sud S.r.l. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10 % in ragione di anno;

B. con riferimento al conto corrente 14851, per le causali indicate ai paragrafi I, II e IV, rideterminato il saldo del conto al dì dell'estinzione mercé omissione della capitalizzazione delle competenze passive, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e mercé addebito degli interessi passivi ad un tasso non superiore a quello legale tempo per tempo vigente, accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione, le scritture del conto avrebbero dovuto indicare l'esistenza di un credito della correntista verso il Credito Italiano S.p.A. pari ad euro 15.000/00, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Tribunale riterrà di giustizia; per l'effetto, condannare la Unicredit Banca S.p.A. a pagare nella mani della Sifra Sud S.r.l. la su indicata somma di euro 15.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre quanto infra indicato: 1. interessi corrispettivi al tasso di



*legge dal dì dell'estinzione del conto corrente al dì della domanda giudiziale; 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza della Sifra Sud S.r.l. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10 % in ragione di anno;*

*C. con riferimento al conto corrente 18600, c1.- per le causali indicate ai paragrafi III.1 e IV, rideterminato il saldo del conto al dì della chiusura mercé omissione della capitalizzazione, dell'addebito degli interessi passivi e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione, le scritture del conto avrebbero dovuto indicare l'esistenza di un credito della correntista verso il Credito Italiano S.p.A. pari ad euro 250.000/00, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Tribunale riterrà di giustizia; per l'effetto, condannare la Unicredit Banca S.p.A. a pagare nella mani della Sifra Sud S.r.l. la su indicata somma di euro 250.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre quanto infra indicato: 1. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto corrente al dì della domanda giudiziale; 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza della Sifra Sud S.r.l. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10% in ragione di anno; c2. in subordine, per le causali indicate ai paragrafi III.2 e IV, rideterminato il saldo del conto al dì della chiusura mercé omissione della capitalizzazione, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, nonché mercé addebito ed accredito degli interessi al tasso legale ovvero, ed in via graduata, al tasso indicato dall'art. 5, primo comma, lett. a, della L. 154/92, nonché dall'art. 117, settimo comma, lett. a, del D.Lgs. 385/93, accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione, le scritture del conto avrebbero dovuto indicare l'esistenza di un credito della correntista verso il Credito Italiano S.p.A. pari ad euro 200.000/00 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Tribunale riterrà di giustizia; per l'effetto, condannare la Unicredit Banca S.p.A. a pagare nella mani della Sifra Sud S.r.l. la su*



*indicata somma di euro 200.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre quanto infra indicato: 1. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto corrente al dì della domanda giudiziale; 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza della Sifra Sud S.r.l. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10 % in ragione di anno; c3. in via ulteriormente gradata, per le causali indicate ai paragrafi III.3 e IV, rideterminato il saldo del conto al dì della chiusura mercé omissione della capitalizzazione, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, nonché mercé addebito degli interessi passivi ed accredito degli interessi attivi al tasso indicato dall'art. 5, primo comma, lett. a, della L. 154/92, nonché dall'art. 117, settimo comma, lett. a, del D.Lgs. 385/93, accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione, le scritture del conto avrebbero dovuto indicare l'esistenza di un credito della correntista verso il Credito Italiano S.p.A. pari ad euro 200.000/00 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Tribunale riterrà di giustizia; per l'effetto, condannare la Unicredit Banca S.p.A. a pagare nella mani della Sifra Sud S.r.l. la su indicata somma di euro 200.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre quanto infra indicato: 1. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto corrente al dì della domanda giudiziale; 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza della Sifra Sud S.r.l. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10% in ragione di anno;*

*D. condannare la convenuta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, cpa ed iva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore giacché antistatario».*

Con comparsa di costituzione depositata il 25 febbraio 2005, la Unicredit Banca S.p.A. (codice fiscale: 12931320159) eccepiva la carenza di titolarità passiva nei rapporti controversi e indicava nella Unicredito Italiano S.p.A. (codice fiscale:



00348170101) la titolare dei rapporti dedotti in giudizio che veniva ritualmente chiamata e si costituiva il 26 settembre 2005, concludendo per il rigetto delle domande proposte.

Esperiti i mezzi istruttori e la consulenza contabile, con la sentenza impugnata il tribunale, definitivamente pronunciando, così decideva:

*“1. in accoglimento della domanda condanna Unicredito Italiano spa al pagamento in favore di Sifra Sud srl della somma di euro 20.737,09 oltre gli interessi, nella misura legale p.t., dalla domanda giudiziale al saldo sulla somma predetta;*

*2. condanna Unicredito Italiano spa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.087,00 di cui euro 3.300,00 per onorario, euro 2.500,00 per diritti di procuratore, euro 287,00 per spese, iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario Aurelio Marino, oltre alle spese di ctu come liquidate in corso di causa”.*

Con atto di appello notificato l’11 marzo 2013, la Sifra Sud S.r.l. in liquidazione, impugnava la suindicata sentenza chiedendo l’accoglimento della seguenti conclusioni:

*«I. correggere l’errore materiale presente nell’impugnata sentenza e così accertare e dichiarare che l’UNICREDIT BANCA S.P.A. è l’originario convenuto (e non già il terzo chiamato) e che il terzo chiamato, effettivo titolare del rapporto, già condannato in primo grado, è l’UNICREDITO ITALIANO S.P.A., oggi UNICREDIT S.P.A.;*

*II. accertare e dichiarare la nullità - per difetto di forma scritta - del contratto costitutivo del conto corrente n. 18600, nonché del contratto costitutivo della linea di finanziamento che in esso ha trovato regolamento; per l’effetto, accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto n. 18600, lo stato finale del dare e dell’avere va ridefinito omettendo ogni forma di capitalizzazione, omettendo le commissioni di massimo scoperto, applicando gli interessi a debito e a credito di SIFRA SUD S.R.L. al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente;*

*III. accertare e dichiarare che, con riguardo al rapporto n. 18600, lo stato finale del dare e dell’avere va ridefinito dal dì dell’impianto del conto ovvero, in subordine, dal più risalente tra gli estratti conto agli atti del giudizio e che i criteri di calcolo indicati al capo II vanno osservati anche nel tempo successivo al 18 settembre 1995;*

*IV. con riguardo al rapporto n. 18600, rideterminato lo stato finale del dare e dell’avere dall’impianto del conto o, in subordine, dall’estratto più risalente,*



sino al 18 novembre 1998, eseguita la ridefinizione mercé omissione di ogni forma di capitalizzazione, mercé omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e mercé applicazione degli interessi a debito e a credito della SIFRA SUD S.R.L. al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente, accertare e dichiarare che, al 18 novembre 1998, la SIFRA SUD S.R.L. era creditrice della CREDITO ITALIANO S.P.A. di Lit. 250.000.000 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia; per l'effetto, condannare UNICREDIT S.P.A. a pagare nella mani della SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE la su indicata somma di Euro 129.114,25, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre quanto infra indicato: 1. interessi corrispettivi al tasso di legge dal 18 novembre 1998 al dì della domanda giudiziale (20 aprile 2005); 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza di SIFRA SUD S.R.L. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10 % in ragione di anno;

V. con riguardo alle somme che, in primo grado, sono state accertare come dovute alla SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per rielaborazione del conto corrente n. 14851 (euro 1.543,80), condannare UNICREDIT S.P.A. anche al pagamento dei seguenti accessori: 1. interessi corrispettivi al tasso di legge dal 9 ottobre 1992 (data di estinzione del conto n. 14851) al dì della domanda giudiziale (20 aprile 2005); 2. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al pagamento; 3. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; 4. condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza della SIFRA SUD S.R.L. alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10 % in ragione di anno;

VI. condannare UNICREDIT S.P.A. alla refusione delle spese e delle competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per accessori tributari e previdenziali, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone».

L'appellante evocava in giudizio la sola Unicredit S.p.A. e ciò in quanto la



stessa costituisce la nuova denominazione assunta da Unicredit Italiano S.p.A. (codice fiscale: 00348170101) a seguito di assemblea straordinaria in data 8 maggio 2008 a rogito del notaio Mariconda; inoltre, con atto per notaio Mariconda del 20 ottobre 2008 (rep. 47912) registrato a Roma il 20 ottobre 2008, la Unicredit s.p.a. ha incorporato Unicredit Banca s.p.a. (codice fiscale: 12931320159).

In data 28 maggio 2013, la Unicredit S.p.A. si costituiva in giudizio, confermando la titolarità passiva del rapporto e concludendo per il rigetto dell'appello, siccome inammissibile e infondato.

Con ordinanza del 24-28 marzo 2017, la Corte disponeva un supplemento di indagine peritale ed a tal fine riconvocava il C.T.U. dott. Paolo Bortoletto (già nominato nel giudizio di prime cure) il quale depositava la relazione tecnica il 31 ottobre 2017.

All'udienza del 14 dicembre 2017 questa Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.

### Motivi della decisione

1. – La società appellante propone cinque motivi di gravame volti ad ottenere la riforma parziale della sentenza di prime cure.

2. – In via pregiudiziale la banca appellata lamenta la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c. e si duole altresì della violazione dell'art. 342 c.p.c. chiedendo di dichiararsi anche per questo motivo la inammissibilità dell'atto di impugnazione.

2.1. – In base all'art. 348-*bis* c.p.c. «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

La Corte ha ritenuto di procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza ed in questa sede l'eccezione proposta resta inevitabilmente assorbita.

2.2. – Quanto alla eccepita mancanza di specificità dei motivi (che determinerebbe la nullità dell'atto di appello, che il giudice può accertare d'ufficio, dichiarando, quindi, l'inammissibilità della impugnazione; Cass. civ. Sez. Unite, 29/01/2000, n. 16), la stessa non è destinata a miglior esito.

Sulla questione interpretativa della norma richiamata la S.C. ha espresso il principio in base al quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22



giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

La Corte ritiene pertanto che l'atto di appello in esame assolvà a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e già vigente alla data di notifica dello stesso (la riforma attuata con il D.L. n. 83/2012 si applica infatti agli appelli proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012). Infatti, l'appello appare senza dubbio ammissibile contenendo sia il profilo volitivo (indicazione delle parti che si intendono impugnare), sia quello argomentativo (con indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto), ma anche il profilo censorio (vi è l'indicazione del perché assume sia stata violata la legge) ed infine del profilo di causalità (con la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite).

La censura proposta dalla banca appellata circa l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c. è dunque infondata e deve essere disattesa.

**3.** – Passando ad esaminare il merito dalla impugnazione, con il primo motivo si deduce la sussistenza di un errore materiale. Più precisamente la sentenza, alla pagina 3, espone che la convenuta avrebbe eccepito che i rapporti giuridici controversi erano nella titolarità della Unicredit Banca S.p.A. e che, all'esito, Sifra Sud S.r.l., ottenuta autorizzazione dal tribunale, avrebbe chiamato in giudizio la Unicredit Banca S.p.A.

Al riguardo deduce l'appellante che è evidente l'errore materiale in cui è incorso il primo giudice in quanto la Unicredit Banca S.p.A. è l'originaria convenuta, non già la terza chiamata; la terza chiamata, effettiva titolare del rapporto, poi condannata, è la Unicredito Italiano S.p.A., oggi Unicredit S.p.A.

La difesa della banca appellata ammette l'evidenza dell'errore, ma ritiene che lo stesso sia irrilevante rispetto ai fatti di causa.





**3.1.** – È consolidata l'opinione secondo cui nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non debba necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma possa essere proposta in qualsiasi forma e possa anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (Cass. civ. Sez. III, 12/09/2014, n. 19284; Cass. civ. Sez. lavoro, 16/05/2003, n. 7706; Cass. civ. Sez. II, 21/10/1998, n. 10447; Cass. civ. Sez. I, 22/11/1991, n. 12574).

**3.2.** - Nel caso di specie, la richiesta di correzione della società appellante – sia pur formulata in termini di gravame – è evidentemente fondata in quanto il giudice di primo grado ha erroneamente indicato alla pagina 3 delle sentenza impugnata quale effettiva titolare del rapporto passivo dedotto in lite e poi chiamata in causa la Unicredit Banca S.p.A. anziché la Unicredito Italiano S.p.A. (oggi, Unicredit S.p.A.).

**4.** – Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante eccepisce la «nullità del contratto costitutivo del conto corrente n. 18600 e del contratto costitutivo della linea di finanziamento che in esso trovò regolamento».

**4.1.** - Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la Sifra Sud S.r.l. aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità totale – per difetto di forma scritta – del contratto di conto corrente n. 18600 (pacificamente risalente al 31 dicembre 1992) e del contratto costitutivo della linea di finanziamento (apertura di credito) sin da subito operativa in conto.

In assenza di documentazione che dimostrasse l'avvenuto perfezionamento dei contratti in forma scritta - secondo la tesi sostenuta con l'appello - il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità totale – per difetto di forma scritta – tanto del contratto costitutivo del conto corrente n. 18600 quanto del contratto costitutivo della linea di finanziamento che in esso aveva trovato regolamento.

La omessa pronuncia della nullità costituirebbe un errore (*in iudicando*), per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice deve pronunciare su tutta la domanda. La formale declaratoria di nullità totale sarebbe invero essenziale agli scopi dell'odierna appellante derivando da essa, quale naturale conseguenza, la rideterminazione dello stato finale del dare e dell'avere omettendo ogni forma di capitalizzazione (criterio adoperato dal C.T.U.), oltre che dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto (criterio adoperato dal C.T.U.), ed ancora dell'addebito e dell'accredito degli interessi al tasso legale codicistico tempo per



tempo vigente.

Di contro, il tribunale ha mandato al C.T.U. dott. Paolo Bortoletto di ricostruire lo stato finale facendo applicazione dei tassi di interesse indicati dall'art. 117, comma 7, D.Lgs. 385/93 (tasso sostitutivo BOT).

**4.2.** - Le censure proposte colgono nel segno in quanto è stato accertato nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado che i contratti in contestazione sono entrambi stati stipulati senza la necessaria forma scritta.

Di qui, oltre che la fondatezza del gravame (la declaratoria di nullità è stata effettivamente omessa), anche l'interesse alla pronuncia, per la diversità dei criteri di rideterminazione dello stato finale del dare e dall'avere che ne conseguono.

Invero, la nullità totale non consente di fare ricorso al sistema di integrazione eteronoma previsto dall'art. 5 L. 154/1992 e dall'art. 117, comma 7, lett. a), D.Lgs. 385/1993, trattandosi di disposizioni che, per espressa previsione, trovano applicazione nelle sole ipotesi di contratto bancario redatto per iscritto che non indica il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (art. 5, comma 1, L. 154/1992 e art. 117, comma 4, D.Lgs. 385/1993) ovvero di contratto bancario redatto per iscritto che determina il disciplinare economico del rapporto mediante generico rinvio agli usi (art. 117, comma 6, D.Lgs. 385/1993).

In assenza di ogni riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 L. 154/1992, nonché all'art. 117, comma 3, D.Lgs. 385/1993 (nullità totale del contratto bancario per mancanza di forma scritta), occorre fare riferimento al codice civile quanto alle conseguenze della nullità con l'applicazione degli interessi del tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.

Questa lettura è coerente al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa, originariamente volta a sanzionare diversamente le differenti ipotesi di nullità.

**5.** - Prima di determinare lo stato finale del dare ed avere tra le parti occorre esaminare gli altri motivi di appello ed ora il terzo che attiene alla valenza attribuita dal giudice di primo grado alla «comunicazione datata 18 settembre 1995».

**5.1.** - L'appellante si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia riconosciuto capacità di determinare vincolo negoziale, secondo il paradigma dell'art. 1372 c.c., all'indicazione di tasso contenuta nella comunicazione – in tesi a firma Sifra Sud S.r.l. – datata 18 settembre 1995, che Unicredito Italiano S.p.A.



ha esibito all'udienza del 27 settembre 2005.

Questo il testo del documento:

*«Oggetto: Rettifica E/C*

*Riceviamo l'estratto conto al 31/7/1995 del c/c n. 18600/00 intestato alla Sifra Sud S.r.l. e riscontriamo delle difformità:*

*- il tasso applicatoci per utilizzi oltre 240 milioni è del 14,25% anziché 13,75%;*

*- la commissione di massimo scoperto applicataci con decorrenza 01/07/1995 è 0,25 anziché 0,125.*

*Vogliate pertanto adeguare con l'invio del prossimo E/C le condizioni da sempre applicateci con decorrenza 30/06/1995».*

Secondo la tesi del gravame vari sono gli errori nei quali sarebbe incorso il giudicante che ha ritenuto «irrituale in quanto generico» il disconoscimento poiché sarebbe stato dedotto soltanto che la firma non apparteneva al legale rappresentante essendo stata apposta da Erminia Esposito che era una dipendente addetta alla direzione del personale (come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante Ferdinando Mazzarella all'udienza del 29 novembre 2007).

**5.2.** – La sentenza merita sul punto di essere riformata in quanto la valenza attribuita alla comunicazione del 18 settembre 1995 non può porsi sul piano contrattuale.

**5.2.1.** - Questa Corte, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità ritiene di adottare un approccio interpretativo che verifichi prioritariamente le soluzioni sul piano dell'impatto operativo, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26242).

Per cui a fronte delle molteplici eccezioni proposte dalla parte appellante appare dirimente quella che attiene alla valenza contrattuale che il giudice di prime cure ha attribuito al documento in esame.

**5.2.2.** – Più precisamente la comunicazione datata 18 settembre 1995, interpretata secondo la propria lettera e, comunque, secondo buona fede, avuto riguardo agli scopi perseguiti, contiene un mero reclamo e, dunque, non ha valenza di proposta contrattuale e, tantomeno, contiene una volontà negoziale.



**5.2.3.** - Peraltro, come deduce parte appellante, alla detta comunicazione non potrebbe attribuirsi valenza ulteriore anche qualora la si volesse intendere quale richiamo a precedenti accordi contrattuali.

Infatti, quando la forma per la stipula del contratto è richiesta *ad substantiam* - come nel caso in esame - la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti (la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo (Cass. civ. Sez. III, 18/06/2003, n. 9867; Cass. civ. Sez. II, 13/04/2001, n. 5565).

Vero è che per integrare il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari di recente le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che si possa ritenere sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente e risulti apposta la sola sottoscrizione del cliente non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898). Ma tale conclusione presuppone (espressamente) l'esistenza di un contratto scritto (sia pur munito della sola sottoscrizione del cliente) che nella controversia oggetto di causa non c'è e non può certo essere surrogata da una comunicazione con la quale si contesta l'applicazione della misura del tasso di interesse e della commissione di massimo scoperto.

Anche il richiamo alle motivazioni di altro recente arresto delle Sezioni Unite da parte della banca appellata non colgono nel segno: «atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma *ex art.* 1325 n. 4 c.c. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23/01/2018, n. 1653). Appare evidente come emerga con evidenza anche da tale passaggio motivazionale che non si possa prescindere dalla forma scritta del contratto sia pur sottoscritto dal solo cliente, circostanza che nel caso in esame non può dirsi ricorrere posto che agli atti è stata prodotta soltanto una contestazione del cliente ben successiva all'accensione del rapporto con la quale questi si limita a talune contestazioni



attinenti al rapporto in essere (ammesso che la comunicazione possa ritenersi proveniente dalla Sifra Sud S.r.l. circostanza che non viene esaminata in quanto del tutto ininfluenza per la decisione).

Restano dunque assorbite tutte le altre censure proposte dalla società appellante con il terzo motivo di gravame.

**6.** – Con il quarto motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erronea individuazione del *dies a quo* della ricostruzione del rapporto (c/c n. 18600) e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita e non accolta prescrizione del credito fatto valere.

**6.1.** - In vero il tribunale ha esaminato le eccezioni di prescrizione, quinquennale e decennale, opposte da Unicredit Banca S.p.A. e da Unicredito Italiano S.p.A., dichiarandole infondate sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione nel corso del rapporti sia quanto alla durata che deve essere decennale (da pag. 4 a pag. 7 della sentenza). Infatti, il tribunale precisa - con riferimento al c/c n. 18600 - che poiché il rapporto è stato operativo fino al 16 novembre 1998 e poiché l'atto di citazione è stato notificato in data 11 aprile 2005, «non si è verificata prescrizione decennale, in quanto la stessa si verifica "con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale" (art. 2963 c.c.)» (pag. 7 della sentenza).

Sul punto, come eccepito dalla Sifra Sud S.r.l., la banca appellata non ha interposto appello incidentale limitandosi ad una generica difesa (pag. 31 della comparsa di costituzione in appello) e la questione deve pertanto ritenersi coperta da giudicato interno in quanto del tutto autonoma (Cass. civ. Sez. lavoro, 23/09/2016, n. 18713).

**6.2.** - In coerenza alla premessa, il giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare il diritto della odierna appellante di ripetere le somme illegittimamente addebitate e/o non accreditate indipendentemente dalla data di addebito o di mancato accredito e così dall'impianto del rapporto, risalente al 31 dicembre 1992.

Per contro, in evidente contraddizione con la decisione in tema di prescrizione, il tribunale ha affermato che la ricostruzione del dare/avere tra le parti avrebbe dovuto decorrere dall'11 aprile 1995 ossia dai dieci antecedenti la notifica dell'atto di chiamata in causa all'Unicredito Italiano S.p.A. e ciò nonostante la Sifra Sud S.r.l. abbia prodotto tutti gli estratti, in linea capitale e in linea scalare, del conto corrente n. 18600 relativo al periodo compreso tra il 1° febbraio 1993 e la data di estinzione del conto (16 novembre 1998).



Per cui posto che l'atto di citazione – come rilevato dal giudice di primo grado – è stato notificato l'11 aprile 2005 non può comunque ritenersi maturata la prescrizione.

Queste le ragioni per cui nel supplemento di indagine peritale questa Corte ha richiesto al C.T.U. di rideterminare lo stato finale del rapporto n. 18600 dal primo estratto conto presente agli atti del giudizio (1° febbraio 1993 in linea capitale e 1° gennaio 1993 in linea scalare).

**7.** – Una volta accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello (e prima di esaminare il quinto motivo che attiene alla debenza degli accessori del credito) occorre rideterminare gli importi dovuti dalla banca in favore della Sifra Sud S.r.l.

**7.1.** – Per questi motivi la Corte con l'ordinanza del 24-28 marzo 2017, riconvocava il C.T.U. dott. Paolo Bortoletto al fine di integrare le ipotesi di calcolo formulate in prime cure; in particolare il C.T.U. veniva chiamato per effettuare altre due opzioni di calcolo del saldo applicando il tasso sostitutivo legale codicistico rispondendo al seguente quesito: *«il C.T.U., presa visione degli atti e documenti di causa relativi al conto corrente n. 18600, proceda nel rideterminare il saldo applicando il tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dall'apertura del rapporto alla sua estinzione; nella seconda opzione provveda a calcolare il saldo applicando il predetto tasso legale dall'accensione del conto al 18 settembre 1995 calcolando poi gli interessi nella misura indicata nella lettera Sifra/Credito Italiano a firma di Erminia Esposito da quella data sino all'estinzione; in entrambe le ipotesi di ricalcolo del saldo che andrà ad effettuare il C.T.U. dovrà escludere - come nei conteggi già effettuati in primo grado - le commissioni di massimo scoperto e ogni forma di capitalizzazione; il C.T.U. dovrà fornire ogni ulteriore chiarimento e/o elemento utile ai fini della definizione della controversia».*

**7.2.** - Il C.T.U. depositava la relazione peritale il 31 ottobre 2017; in essa rassegnava le seguenti conclusioni:

(i) la rielaborazione del saldo finale del conto corrente n. 18600 alla data dell'11 novembre 1998 eseguita con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione e con applicazione degli interessi al tasso legale codicistico determina un credito della Sifra Sud S.r.l. di Lit. 136.777.020 (€uro 70.639,44);

(ii) la rielaborazione del saldo finale del conto corrente n. 18600 alla data dell'11 novembre 1998 con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione e con applicazione degli interessi al tasso legale codicistico



sino al 18 settembre 1995 e, da quel dì, al tasso indicato nella missiva di pari data, determina un credito della Sifra Sud S.r.l. di Lit. 136.553.252 (€uro 70.523,87);

(iii) la rielaborazione del saldo finale del conto corrente n. 18600 alla data dell'11 novembre 1998 eseguita con i criteri elencati sub (i) con l'aggiunta dell'esclusione della ritenuta fiscale sugli interessi a credito della correntista quando non già operata dalla banca determina un credito della Sifra Sud S.r.l. di Lit. 147.531.252 (€uro 76.193,53);

(iv) la rielaborazione del saldo finale del conto corrente n. 18600 alla data dell'11 novembre 1998 eseguita con i criteri elencati sub (ii) con l'aggiunta dell'esclusione della ritenuta fiscale sugli interessi a credito della correntista quando non già operata dalla banca determina un credito della Sifra Sud S.r.l. di Lit. 147.307.484 (€uro 76.077,97).

Si rileva che il conteggio alternativo *sub* (iii) è stato richiesto dalla Sifra Sud S.r.l. nelle osservazioni alla bozza di relazione tecnica. Il C.T.U. ha integrato l'analisi peritale non operando nuove ritenute fiscali sui nuovi interessi a credito della correntista, mantenendo ferme, solo, le ritenute fiscali dalla banca praticate in corso di rapporto per Lit. 6.887.320.

Si osserva altresì che anche il conteggio alternativo *sub* (iv) è stato richiesto dalla Sifra Sud S.r.l. nelle osservazioni alla bozza di relazione tecnica. Anche in questo caso il C.T.U. ha integrato l'analisi peritale non operando nuove ritenute fiscali sui nuovi interessi a credito della correntista, mantenendo ferme, solo, le ritenute fiscali dalla banca praticate in corso di rapporto per Lit. 6.887.320.

**7.3.** - Questa Corte esaminata la relazione tecnica redatta dal C.T.U. dott. Paolo Bortoletto nel corso del giudizio dinanzi al tribunale ed integrata con il supplemento disposto in sede di appello, ritiene di condividerla e di attenersi alle risultanze della stessa in quanto fondata su una corretta metodologia tecnica ed è immune da vizi logici e giuridici.

Pertanto, alla luce di quanto esposto nell'esame dei motivi di gravame tra i diversi conteggi eseguiti dal C.T.U. nel supplemento peritale deve ritenersi corretto quello indicato sub (iii) e ciò in quanto è stato eseguito con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione e con applicazione degli interessi al tasso legale codicistico, ma non tiene conto di ritenute fiscali sui nuovi interessi riconosciuti in sede di ricalcolo a credito della Sifra Sud S.r.l. (mantenendo ferme e contabilizzando, solo, le ritenute fiscali dalla banca praticate in corso di rapporto per Lit. 6.887.320).

Invero, come puntualmente dedotto dalla difesa dell'appellante,



l'assegnazione giudiziale di una somma, per qualunque ragione, esula dalla normale attività impositiva in regime di ritenuta; soggiace fiscalmente alla fattispecie delle sopravvenienze attive, perché elemento straordinario del reddito dovuto ad attività giudiziaria.

Ciò significa che la somma spettante alla Sifra Sud S.r.l. per interessi attivi deve essere riconosciuta in misura lorda, dovendosi postergare all'effettiva erogazione ogni questione relativa alla tassazione, che resta disciplinata secondo le norme sulle sopravvenienze attive.

**8.** – Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, la società appellante si duole del mancato integrale riconoscimento degli accessori sul credito vantato. In particolare, avendone fatta richiesta sia con l'atto di citazione sia con quello di chiamata in causa, la Sifra Sud S.r.l. chiede i seguenti accessori:

a) interessi corrispettivi al tasso codicistico tempo per tempo vigente dal dì dell'estinzione dei singoli conti correnti oggetto di giudizio al dì della domanda giudiziale (20 aprile 2005);

b) interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale (20 aprile 2005) al pagamento;

c) capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale (20 aprile 2005);

d) condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza di Sifra Sud S.r.l. alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori e che, alla stessa, il denaro è costato e costa non meno del 10% in ragione di anno.

Al riguardo il tribunale ha riconosciuto soltanto «gli interessi, nella misura legale, dalla domanda giudiziale al saldo, non competendo in materia di restituzione dell'indebito ulteriori accessori» (pag. 8 e pag. 9 della sentenza).

**8.1.** - Quanto agli interessi, che parte appellante richiede con decorrenza dal momento della estinzione dei rapporti di conto corrente, occorre osservare nell'ipotesi di nullità di un contratto la disciplina degli eventuali obblighi restitutori deve essere mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'*accipiens* sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta (Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2009, n. 8564).

Peraltro, la distinzione prevista dall'art. 2033 c.c. tra *accipiens* in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, ed *accipiens* in buona fede, tenuto agli interessi ed ai frutti dal giorno della domanda,





va interpretata alla stregua del principio stabilito dall'art. 1147, comma 2, c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave (Cass. civ. Sez. lavoro, 6 dicembre 1995, n. 12541).

Nel caso di specie, le deduzioni dell'appellante appaiono fondate con riguardo al contratto n. 18600 in quanto non appare nemmeno ipotizzabile la buona fede dell'*accipiens*, che, senz'altro, era ben consapevole della necessità della forma scritta per la stipulazione e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo legale.

Diversamente invece per il contratto n. 14851, acceso nel 1989, epoca in cui la giurisprudenza riteneva legittima la pattuizione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale con riferimenti agli usi.

**8.2.** – In relazione poi alla richiesta di interessi anatocistici l'appellante invoca la norma di cui all'art. 1283 c.c. secondo cui «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

La S.C. ha chiarito che gli interessi producono interessi alla duplice condizione che si tratti di interessi scaduti e che siano dovuti per almeno sei mesi. La scadenza è perciò distinta dalla debenza: questa riguarda il sorgere della obbligazione cioè il giorno dal quale gli interessi decorrono, quella il giorno in cui devono essere pagati (Cass. civ. Sez. II, 11/01/1986, n. 103).

Nei crediti di valuta – come nel caso in esame - la scadenza degli interessi può essere, per legge o per patto, diversa dalla scadenza del debito principale (e in tal caso, ricorrendo gli altri requisiti - semestralità, domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza - l'anatocismo ha modo di esplicarsi) oppure uguale ad essa e, in tal caso, la possibilità di applicazione dell'anatocismo resta subordinata all'accertamento ed alla liquidazione effettuata dalla sentenza del giudice, dalla quale gli interessi composti decorrono.

Nella specie il credito, se non anche incerto era almeno illiquido, ragion per cui, anche se gli interessi semplici sono maturati nel corso del giudizio, non può dirsi che avessero una propria scadenza, in senso tecnico, prima della pronuncia giudiziale (Cass. civ. Sez. II, 11/01/1986, n. 103).

Invero, appare chiaro che la domanda di corresponsione degli interessi anatocistici scaduti presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte li richieda in giudizio con una



domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti da quel momento produrranno (Cass. civ. Sez. I, 04/03/2011, n. 5218; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 22/04/2016, n. 8156).

Pertanto, la domanda non poteva essere accolta e la censura in appello appare priva di pregio.

**8.3.** - La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ. Sez. Unite, 23 marzo 2015, n. 5743).

In tal senso, la Sifra Sud S.p.A. ha richiesto puntualmente e specificamente sin dall'atto di citazione il "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

In ordine alla prova di tale danno nel caso di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il "maggior danno" di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva - per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/07/2008, n. 19499; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 26/02/2015, n. 3954).

Il creditore che domandi a titolo di maggior danno, una somma superiore alla differenza di cui sopra (tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali), è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito (anche per via presuntiva) quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse passivo corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro



l'utilità marginale netta dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa, ove risulti attraverso la produzione dei bilanci quale fosse la produttività di quest'ultima (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/07/2008, n. 19499; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 26/02/2015, n. 3954).

Sul punto Sifra Sud S.r.l., nel primo grado di giudizio (cfr. prima memoria ex art. 184 c.p.c.) ha prodotto gli estratti del conto corrente n. 988891801-05, ad essa intestato, in essere presso Banca Intesa S.p.A., stabilimento di Napoli, piazza Bovio, completi dei riassunti scalari, relativi al periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 luglio 2006 dai quali si evince il costo sopportato per il prestito di denaro non inferiore al 10 % in ragione di anno.

Ad avviso del collegio risultando incontestata la qualità di imprenditore, ed avendo questi dimostrato di avere fatto ricorso al credito bancario appare possibile determinare l'esistenza e l'ammontare complessivo del danno desumendolo dalla differenza tra tassi di interesse bancario ed interesse legale, mediante il ricorso ad una valutazione equitativa, la quale è giustificata dalla difficoltà di determinazione del danno in conseguenza del modo di operare dell'inflazione. Pertanto, il maggior danno può essere determinato in via equitativa nella misura dell'8% (otto per cento) dalla calcolarsi sulla somma che sarà liquidata con la medesima decorrenza degli interessi legali.

Tale maggior danno è dovuto sia in relazione al c/c n. 14851 rispetto al quale il giudice di prime cure ha liquidato l'importo dovuto in € 1.543,80 sia al c/c n. 18600 rispetto al quale occorre rideterminare l'importo fissato dal tribunale con la sentenza impugnata.

**9.** – Sulla base di quanto sopra esposto la Unicredit S.p.A. è tenuta al pagamento in favore della Sifra Sud S.r.l. in liquidazione delle seguenti somme:

- a) per stato finale del dare e dell'avere di cui al rapporto n. 18600 alla data dell'11 novembre 1998, l'importo di € 76.193,53 oltre interessi al tasso legale ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nella misura equitativamente determinata dell'8% dal 18 novembre 1998 all'effettivo soddisfo;
- b) con riguardo alle somme che, in primo grado, sono state accertare come



dovute per rielaborazione del conto corrente n. 14851 (€ 1.543,80), ai seguenti accessori: interessi al tasso legale e risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nella misura equitativamente determinata dell'8% dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

**10.** – All'accoglimento dell'appello consegue la parziale riforma della sentenza impugnata. Per tale motivo appare ininfluyente la istanza di correzione dell'errore materiale pur rilevato come sussistente.

**11.** – Le spese seguono la soccombenza ex art. 91, comma 1, c.p.c.

Resta ferma la statuizione del tribunale sulle spese del primo grado di giudizio. La liquidazione delle spese del grado di appello è dovuta secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014), tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Si prende atto della dichiarazione ex art. 93 c.p.c. resa dall'avvocato Aurelio Marino, difensore della parte appellante.

**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando così decide:

a) in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del contratto di conto corrente n. 18600 e per l'effetto condanna la Unicredit S.p.A. al pagamento in favore della Sifra Sud S.r.l. in liquidazione (in relazione al c/c n. 18600) della somma di € 76.193,53 (in luogo di € 20.737,09) oltre interessi al tasso legale ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nella misura equitativamente determinata dell'8% dal 18 novembre 1998 all'effettivo soddisfo;

b) in riforma della sentenza impugnata condanna altresì la Unicredit S.p.A. al pagamento, in favore della Sifra Sud S.r.l. in liquidazione (in relazione al c/c n. 14851) sull'importo liquidato in primo grado di € 1.543,80, dei seguenti accessori: interessi al tasso legale e risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nella misura equitativamente determinata dell'8% dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;

c) infine, condanna la Unicredit S.p.A. al pagamento delle spese processuali anche del grado di appello, in favore dell'appellante e con attribuzione all'avvocato Aurelio Marino, liquidate in € 16.703,45 (di cui € 1.023,20 per esborsi, € 13.635,00 per compensi ed € 2.045,25 per spese forfettarie al 15%); oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.



Così deciso il 12 aprile 2018.  
Il giudice ausiliario estensore  
(Marco Marinaro)

Il presidente  
(Giorgio Sensale)

